



AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**Raccolta delle candidature finalizzata all'istituzione
di un Elenco di soggetti qualificati
per la designazione/nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico (CCT)
di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020**

Art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021.

Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 86 del 15.04.2021

Regione del Veneto – Giunta Regionale

Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia- U.O. Lavori Pubblici

Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia

Tel.: 041/2792290; fax: 041/2792256

E-mail: llpp@regione.veneto.it

elencocct@regione.veneto.it

P.E.C.: llppedilizia@pec.regione.veneto.it

Pagina web: www.regione.veneto.it

Premessa

L'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede la costituzione obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, del collegio consultivo tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legge medesimo, relativo all'istituto della sospensione dei lavori, e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 6 del D.L. 76/2020, l'istituzione del collegio è finalizzata a risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che possono insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Per tutti i lavori la cui fase di esecuzione risulta avviata prima della data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, per la nomina del collegio consultivo tecnico l'art. 6, comma 1, del decreto ha stabilito il termine di 30 giorni dalla predetta data, vale a dire il 16 agosto 2020.

Per i contratti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, la costituzione deve avvenire prima della consegna dei lavori e comunque entro dieci giorni dall'avvio.

La costituzione del CCT è, per contro, facoltativa per gli appalti di lavori sotto soglia e la stazione appaltante può prevedere altresì la nomina nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (art. 6, comma 5, D.L. 76/2020).

In merito alla composizione, l'art. 6, comma 2, del decreto legge semplificazioni stabilisce che il CCT, a scelta della stazione appaltante, è formato di norma da tre esperti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera o di eterogeneità delle professionalità richieste, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

In riferimento alla nomina del componente del collegio con funzioni di presidente, ai sensi del citato art. 6, comma 2, del D.L 76/2020, in caso di mancato accordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:

- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per le "opere di interesse nazionale";
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le "opere di rispettivo interesse".

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI

In attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021, recante “*Indirizzi applicativi per l’istituzione del collegio consultivo tecnico e per la designazione del presidente di cui all’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120*”, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 19 marzo 2021, attraverso il presente avviso si intende acquisire le candidature con cui procedere alla costituzione di un elenco di soggetti qualificati da cui selezionare gli esperti da designare e nominare ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020, con le procedure e con le modalità previste dal par. 3 dell’Allegato A alla predetta D.G.R. n. 283/2021.

Nella fattispecie, l’elenco è utilizzato dall’Amministrazione regionale, al fine di:

- a) nominare i componenti di parte del CCT, in qualità di stazione appaltante per le opere di competenza;
- b) designare il componente del collegio consultivo tecnico con funzioni di presidente per opere di “interesse regionale” di competenza di altre stazioni appaltanti del territorio, in caso di disaccordo sulla relativa nomina.

Si precisa che a mezzo del presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.

ART. 2 - STRUTTURA DELL'ELENCO E SUO AGGIORNAMENTO

L’elenco sarà composto da un’unica sezione, per i profili dei soggetti che potranno essere nominati quali componenti del CCT, articolata nelle seguenti sottosezioni corrispondenti alle diverse professionalità previste dalla norma:

- profili attinenti al settore dell’ingegneria;
- profili attinenti al settore dell’architettura;
- profili attinenti al settore giuridico;
- profili attinenti al settore economico.

L’elenco è sempre aperto e ha una durata rapportata alla vigenza della disposizione di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020, e nel caso di proroga del termine di efficacia temporale della norma, si procede al suo aggiornamento con cadenza annuale.

L’aggiornamento, in caso di proroga della vigenza della disposizione di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020, è approvato entro il 31 gennaio con riferimento alle candidature regolarmente presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

L’elenco è approvato e aggiornato con decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

I soggetti iscritti nell’elenco, a seguito di eventuali variazioni dei requisiti, possono presentare una nuova candidatura, in occasione del primo aggiornamento annuale utile. L’iscrizione a seguito della presentazione di nuova candidatura, comporta la cancellazione della precedente iscrizione. Gli iscritti devono altresì comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dei fatti causativi, la perdita dei requisiti di cui al successivo art. 3. La cancellazione dall’elenco è disposta anche a seguito di presentazione di un’istanza di cancellazione dell’iscrizione e della segnalazione della carenza o perdita dei requisiti richiesti da parte delle Strutture regionali.

ART. 3- REQUISITI RICHIESTI

Per l’iscrizione in elenco è richiesto il possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, nonché di moralità e compatibilità di seguito specificati.

3.1 Requisiti di comprovata competenza e professionalità

Possono presentare la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
- e) magistrati ed avvocati dello Stato.

In particolare i professionisti di cui alle lett. a), b) ed e) e i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lett. c) devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

In alternativa devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd, istituto di istruzione di III livello) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, alla specifica articolazione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Oltre a tali requisiti i soggetti che presentano domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui alla lett. a):
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
 - rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - regolarità degli obblighi previdenziali.
- 2) per i professionisti di cui alla lett. b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
 - eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
 - eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - regolarità degli obblighi previdenziali.
- 3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:
 - essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
 - abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

Per i dipendenti di enti pubblici l'incarico è subordinato all'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, rilasciata con le procedure previste negli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

4) per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui alla lett. d) e per i magistrati ed avvocati dello Stato di cui alla lettera e) deve essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti:

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

3.2 Requisiti di moralità e compatibilità

Non possono essere iscritti all'elenco coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere da a) a f) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del CCT coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Qualora l'Amministrazione regionale venga a conoscenza della carenza o della perdita dei requisiti di cui al presente articolo, anche in esito ai controlli da effettuare a campione ai sensi della D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 (controlli successivi a campione) o alle segnalazioni conseguenti ai controlli effettuati dalle Strutture regionali ai sensi del successivo art. 5, procede, alle necessarie verifiche applicando il preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, e dispone la cancellazione dell'iscrizione, previa, ove occorra, la sospensione della stessa.

ART. 4- RACCOLTA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati presentano la loro candidatura esclusivamente con le modalità di seguito specificate:

1. compilazione on line del modulo accessibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/attivita-di-gestione> nel quale vanno inseriti i dati specificati nell'Allegato I da utilizzare a supporto della compilazione, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative al possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei requisiti di

- comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità indicati nel presente avviso rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e l'indicazione della sottosezione per cui si richiede l'iscrizione;
2. invio del modulo ricevuto all'indirizzo di posta elettronica, in esito alla compilazione del modulo stesso, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma autografa per chi non dispone di firma digitale (formato PDF)
 - via PEC o, per coloro che non sono titolari di PEC, a mezzo posta elettronica non certificata a entrambi i seguenti recapiti:

lppedilizia@pec.regione.veneto.it
elencocct@regione.veneto.it

entro il 10/05/2021

Al modulo sottoscritto ai sensi del punto 2 deve essere allegato:

- il *curriculum vitae* in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di max 4 pagine in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12;
- scansione del documento di identità in corso di validità nel caso di candidatura presentata da chi non essendo titolare di PEC effettua l'invio da una casella di posta elettronica non certificata e da chi non dispone di firma digitale.

La PEC, o il messaggio di posta elettronica non certificata per chi non dispone di PEC, deve riportare il seguente oggetto:

“Candidatura per l'iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati per la designazione/nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020”

La documentazione da allegare deve essere esclusivamente in formato PDF e non zippata; le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare quanto previsto al link: www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto.

Non sono ammesse candidature presentate con modalità diverse.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, la candidatura non pervenga all'indirizzo di destinazione completa di tutta la documentazione allegata richiesta.

L'elenco è predisposto sulla base delle candidature pervenute entro e non oltre il suddetto termine, a seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e dei *curriculum* ed è approvato con decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

Le candidature pervenute oltre tale data, qualora conformi ai requisiti richiesti, saranno inserite nell'elenco nel primo aggiornamento annuale utile secondo quanto previsto al precedente art. 1.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza delle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di diniego all'iscrizione nell'elenco.

Il decreto dirigenziale di approvazione e di aggiornamento dell'elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione e i motivi ostativi alla stessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e il decreto sarà oggetto di comunicazione individuale ai soggetti esclusi.

ART. 5 – COMPETENZA ALLA NOMINA E DESIGNAZIONE E RELATIVE PROCEDURE

La designazione del presidente o la nomina del componente/dei componenti di parte di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020 avviene secondo le procedure e le modalità specificate al par. 3 “*Procedure per l'individuazione dei componenti del CCT e competenza all'adozione degli atti di nomina e di designazione*” dell'Allegato A alla D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse, nonché il rispetto del divieto di cumulo degli incarichi di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 76/2020, secondo quanto previsto dal par. 3.a del succitato Allegato A alla D.G.R. 283/2021.

Per i dipendenti pubblici, l'incarico è subordinato all'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, rilasciata con le procedure previste negli ordinamenti degli enti/delle amministrazioni di appartenenza.

Le Strutture regionali effettuano i controlli preventivi previsti dal par. 5 della D.G.R. n. 283/2021.

ART. 6- COMPENSI

Il compenso per l'incarico di componente del CCT e di presidente si compone di una parte fissa, indipendente dall'entità e/o dalla tipologia di determinazioni o pareri resi e di una parte variabile proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte - secondo i parametri stabiliti al par. 6 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 283/2021.

Esso verrà concretamente stabilito nel disciplinare d'incarico nel quale può essere previsto che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (nel primo pagamento utile).

ART. 7 – PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti” e nella pagina Lavori Pubblici del sito regionale (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/attivita-di-gestione>).

L'elenco sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione regionale nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti” e nella pagina del Sito regionale dedicata ai Lavori Pubblici.

ART. 8- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (EX ART. 13, REGOLAMENTO 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

- I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
- Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
- Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell'11/05/2018, è il Direttore Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Palazzo Linetti – Cannaregio 99 – Venezia – llppediliza@pec.regione.veneto.it
- Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
- La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la costituzione e gestione di un elenco finalizzato alla selezione dei componenti del collegio consultivo tecnico, nonché alla successiva gestione del rapporto contrattuale derivante dall'incarico e la base giuridica del trattamento (ai sensi


dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è l'art. 6 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e la D.G.R.V. n. 283 del 16 marzo 2021.

- I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
- I dati, trattati da persone autorizzate saranno oggetto di diffusione per quanto strettamente necessario alla pubblicazione dell'elenco, in particolare saranno oggetto di diffusione: il nome e cognome, il profilo professionale e il requisito di professionalità (D.G.R.V. 283/2021 e art. 29 D.Lgs. 50/2016).
- Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale sulla conservazione della documentazione amministrativa e da leggi e regolamenti in materia, nonché dalla vigenza della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020.
- Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
- Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione, pubblicazione e gestione dell'elenco. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla iscrizione nell'elenco stesso e alla successiva nomina a componente del collegio consultivo tecnico o a designazione del presidente dello stesso.

Venezia, 16 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
Ing. Alvise Luchetta



ALLEGATO	
I	SCHEMA CANDIDATURA PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO